



V 1.1, 09.11.2022

N. registrazione/dossier: BAV-041.4-4/9/1

Direttiva UFT

concernente l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1)

Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione

(Dir. Progetti di costruzione non soggetti ad approvazione)

Ottobre 2022

Editore Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Distribuzione Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
(www.bav.admin.ch)

Lingue Tedesco (originale)
Francese
Italiano

Entrata in vigore Ottobre 2022

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Infrastruttura

Divisione Sicurezza

Anna Barbara Remund
Vicedirettrice

Dott. Rudolf Sperlich
Vicedirettore

Edizioni / cronologia redazionale

N. registrazione/dossier: BAV-041.4-4/9/1/38

Ver- sione	Data	Autore	Modifiche	Stato
V 1.1	09.11.2022	Ufficio federale dei trasporti UFT	Prima edizione	In vigore

Rilevanza giuridica

La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFT rivolta ai suoi collaboratori e a tutte le imprese di trasporto concessionarie.

Trattandosi di un'ordinanza amministrativa non è vincolante per i tribunali incaricati dell'applicazione del diritto (Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale).

Essi tuttavia non derogano da una tale ordinanza amministrativa se il suo contenuto generale e astratto consente un'interpretazione adeguata al caso individuale e concreto nonché equa delle norme determinanti, che concretizza queste ultime in maniera convincente (sentenza del Tribunale federale 2C_544/2020 del 29 aprile 2021 consid. 5.5.1, DTF 142 II 182 consid. 232).

INDICE

A.	Parte generale	4
1.	Basi legali: obbligo di approvazione dei piani, esonero dall'approvazione	4
2.	Scopo e campo d'applicazione della direttiva	4
3.	Portata dell'esonero, responsabilità del committente	5
4.	Impianti e parti d'impianto non esplicitamente trattati nella direttiva	5
5.	Termini	5
6.	Obbligo di approvazione dei piani	5
B.	Parte speciale	6
7.	Ripristino di costruzioni e rinnovo di parti d'opera (lett. a e b all. OPAPIF)	6
8.	Mantenimento di superfici consolidate (lett. c all. OPAPIF)	7
9.	Mantenimento della sovrastruttura (lett. d all. OPAPIF)	8
10.	Rimozione di scambi con sostituzione dei binari (lett. e all. OPAPIF)	8
11.	Rinnovo di linee di contatto (lett. g all. OPAPIF)	9
12.	Costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrato (lett. k all. OPAPIF)	9
13.	Rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto (lett. n all. OPAPIF)	9
14.	Arredi di fermate (lett. q all. OPAPIF)	9
15.	Piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini (lett. w all. OPAPIF)	10
16.	Impianti solari	10
17.	Altri impianti e costruzioni	11
18.	Costruzioni e impianti non definiti nella direttiva	11
19.	Revoca dell'esonero dall'obbligo di approvazione dei piani	11

A. Parte generale

1. Basi legali: obbligo di approvazione dei piani, esonero dall'approvazione

- 1.1** Secondo l'art. 18 cpv. 1 e 2 Lferr¹ le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'UFT.
- 1.2** L'art. 1a cpv. 1 OPAPIF² descrive le condizioni alle quali gli impianti ferroviari di cui all'allegato della stessa OPAPIF possono essere realizzati o modificati senza procedura d'approvazione dei piani. Una realizzazione o modifica di costruzioni e impianti senza approvazione è pertanto possibile se:
- a. non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
 - b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.
- 1.3** All'allegato OPAPIF è riportato l'elenco esaustivo delle costruzioni e degli impianti non soggetti ad approvazione.

2. Scopo e campo d'applicazione della direttiva

- 2.1** Con la presente direttiva s'intendono definire le costruzioni e gli impianti non soggetti ad approvazione elencati esaustivamente all'allegato OPAPIF sulla scorta delle esperienze pratiche raccolte dall'entrata in vigore³ dell'art. 1a e dell'allegato dell'ordinanza.
- 2.2** Inoltre, con la presente direttiva si mira a consentire la realizzazione senza approvazione di diverse modifiche di minore entità e lavori di manutenzione a componenti elettriche esistenti di impianti ferroviari in analogia all'art. 9a OPIE⁴.
- 2.3** Infine, la direttiva conferisce validità alle norme formulate all'art. 18a LPT⁵ ovvero all'art. 32a OPT⁶ per l'esonero dall'approvazione di impianti solari su tetti anche per tali progetti edilizi su impianti ferroviari esistenti. Ne è escluso il collegamento alla rete della corrente di trazione.
- 2.4** La direttiva si applica in particolare agli impianti ferroviari. Qualora costruzioni e impianti simili venissero realizzati nel settore della navigazione o dei filobus, le disposizioni menzionate si applicano, per analogia, anche a tali settori (art. 8 cpv. 2 LNI⁷, art. 11 cpv. 2 LIF⁸).
- 2.5** La direttiva è rivolta in egual misura ai richiedenti (imprese di trasporto concessionarie) e ai collaboratori dell'UFT.

¹ Legge federale sulle ferrovie; RS **742.101**

² Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari; RS **742.142.1**

³ In vigore dal 1° agosto 2012

⁴ Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici; RS **734.25**

⁵ Legge sulla pianificazione del territorio; RS **700**

⁶ Ordinanza sulla pianificazione del territorio; RS **700.1**

⁷ Legge federale sulla navigazione interna; RS **747.201**

⁸ Legge sulle imprese filoviarie; RS **744.21**

3. Portata dell'esonero, responsabilità del committente

- 3.1** L'esonero dall'obbligo di approvazione si estende all'obbligo di inoltrare una domanda di approvazione dei piani nonché all'obbligo di picchettamento e di pubblicazione del progetto edilizio. L'esonero dall'obbligo di approvazione non dispensa tuttavia il committente dei lavori dal rispetto delle prescrizioni di diritto materiale.
- 3.2** Nel realizzare un progetto non soggetto all'approvazione, il committente è l'unico responsabile del rispetto di tutte le pertinenti prescrizioni del diritto federale materiale.
- 3.3** Nel quadro della sua attività di vigilanza sull'esercizio delle ferrovie, degli impianti per la navigazione e di quelli filoviari, durante gli audit o i controlli d'esercizio l'UFT può richiedere le prove dell'esecuzione conforme alle prescrizioni di un progetto non soggetto all'approvazione.

4. Impianti e parti d'impianto non esplicitamente trattati nella direttiva

L'elenco degli impianti e delle parti d'impianto non soggetti all'approvazione riportato nella presente direttiva è esaustivo. I progetti non trattati esplicitamente in questa sede sottostanno all'obbligo di approvazione, sempre che adempiano i requisiti di cui all'art. 18 cpv. 1 o art. 18 cpv. 1^{bis} Lferr.

5. Termini

Nella presente direttiva sono impiegati i termini definiti nella norma SIA 260, validi per gli impianti edili. Si tratta in particolare di:

- *manutenzione*: conservazione dell'efficienza funzionale tramite semplici misure periodiche;
- *ripristino*: ristabilimento della sicurezza strutturale e dell'efficienza funzionale per una durata prestabilita;
- *modifica*: intervento sulla costruzione per adeguarla a nuove esigenze;
- *conservazione*: insieme delle attività e delle disposizioni atte a garantire l'integrità e i valori materiali e ideali di una costruzione.

6. Obbligo di approvazione dei piani

- 6.1** Costruzioni e impianti non presenti nell'allegato OPAPIF sono, in linea di principio, soggetti alla procedura di approvazione dei piani (PAP).
- 6.2** Lo sono anche costruzioni e impianti presenti nell'allegato OPAPIF che:
- a.** ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
 - b.** necessitano di autorizzazioni o approvazioni speciali secondo le disposizioni del rimanente diritto federale e concernono pertanto fattispecie rilevanti relative al diritto della costruzione e ambientale (autorizzazioni o approvazioni speciali tecniche o relative al diritto ambientale, ad es. interventi tecnici sulle acque per la pesca, rimozione di vegetazione riparia, deroghe alle disposizioni in materia di distanza di sicurezza o superfici registrate nel catasto dei siti inquinati dell'UFT);

c. sono realizzati o modificati nel quadro di un progetto soggetto alla PAP.

6.3 In caso di dubbio, prima di elaborare una domanda di approvazione dei piani si deve consultare l'UFT nel quadro di accertamenti preliminari, che decide dell'obbligo di approvazione dei piani.

6.4 Sono esonerati dall'approvazione i progetti di semplice manutenzione con la sostituzione mediante elementi dalla struttura edile analoga e presentanti la stessa funzione. Se non sono più disponibili elementi con struttura edile analoga la sostituzione può avvenire con elementi che abbiano almeno le stesse caratteristiche tecniche ovvero le stesse funzionalità, purché muniti di un'omologazione di tipo dell'UFT o già approvati da quest'ultimo.

6.5 Le imprese di trasporto concessionarie presentano ogni anno all'UFT un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione (art. 1a cpv. 3 OPAPIF).

B. Parte speciale

7. Ripristino di costruzioni e rinnovo di parti d'opera (lett. a e b all. OPAPIF)

7.1 Secondo la lett. a dell'allegato OPAPIF il ripristino di costruzioni non è soggetto all'obbligo di approvazione se non apporta modifiche dell'aspetto esterno e della struttura portante, mentre il rinnovo di parti d'opera (fatta eccezione per la struttura portante) non lo è se non comporta modifiche dell'aspetto esterno e non ha un impatto negativo sulla struttura portante (lett. b all. OPAPIF).

7.2 Pensiline esistenti

Il ripristino e il risanamento di pensiline esistenti non è soggetto all'approvazione dei piani se:

- a. si tratta di lavori di manutenzione e di riparazione, misure anticorrosione e contro il degrado nonché misure di risanamento, purché mirati esclusivamente alla conservazione del valore;
- b. non apporta modifiche sostanziali dell'aspetto esterno;
- c. non causa modifiche sostanziali alla superficie del tetto e al suo drenaggio;
- d. la costruzione portante resta largamente identica ed è stata condotta un'analisi statica convalidata da un perito;
- e. tutti gli impianti tecnici restano invariati o sono adattati solo lievemente all'impianto sottoposto all'intervento di ripristino;
- f. sul marciapiede è mantenuta e non ridotta la zona sicura;
- g. non vi sono violazioni del profilo di spazio libero neanche per esigenze prevedibili in merito (ad es. corridoio 4m);
- h. il concetto di messa a terra resta invariato;
- i. le distanze di sicurezza sono rispettate, o le installazioni provvisorie dispongono di una protezione, mediante ostacoli, dell'ingombro del pantografo nel caso in cui le distanze di sicurezza di cui al capitolo 5.3 della SN EN 50122-1 non sono rispettate.

7.3 Modifiche di minore entità e lavori di manutenzione a componenti elettriche esistenti

Il rinnovo di componenti elettriche esistenti - quali isolatori, scaricatori di sovratensioni o convertitori - mediante componenti con omologazione di tipo o già approvate non è soggetto ad approvazione se le distanze di sicurezza sono rispettate.

La sostituzione del modello di costruzione dei cavi in impianti di protezione dei cavi esistenti non è soggetta ad approvazione, fintanto che non viene modificata la disposizione all'interno delle tubazioni e la corrente determinante di cui all'allegato 1 num. 13 cpv. 2 ORNI⁹ non viene aumentata in modo permanente.

Le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell'inquinamento fonico delle linee di trasmissione non sono soggette ad approvazione, fintanto che la corrente determinante di cui all'allegato 1 num. 13 cpv. 2 ORNI non viene aumentata in modo permanente.

7.4 Rinnovo e sostituzione di tombini esistenti

Non vi è obbligo di approvazione dei piani per il rinnovo e la sostituzione di tombini esistenti se:

- a. presentano un diametro interno massimo di 1,0 m e sono realizzati con tubi in acciaio, cemento o plastica con rivestimento in cemento;
- b. il necessario spessore della parete del tubo è determinato o verificato mediante la statica dei tubi standardizzata di FFS Infrastruttura;
- c. non necessitano di misure di consolidamento di scavi nel settore della ferrovia riservato al sostegno dei carichi.

In ogni caso l'autorità competente secondo il diritto cantonale deve fornire previamente la propria dichiarazione di consenso per il progetto edilizio. Inoltre il progetto non deve necessitare di autorizzazioni speciali del diritto federale (cfr. cap. 6.2 lett. b).

8. Mantenimento di superfici consolidate (lett. c all. OPAPIF)

8.1 Secondo la lett. c dell'allegato OPAPIF il mantenimento di superfici consolidate (sentieri, spiazzi) non è soggetto all'approvazione se non apporta modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie.

8.2 Rimozione di superfici consolidate

Come il mantenimento, neanche la rimozione di superfici consolidate necessita di approvazione dei piani se

- a. non è prevista alcuna impermeabilizzazione della superficie originariamente consolidata.

⁹ Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti; RS 814.710

9. Mantenimento della sovrastruttura (lett. d all. OPAPIF)

9.1 Secondo la lett. d dell'allegato OPAPIF il mantenimento della sovrastruttura non è soggetto all'approvazione se non apporta modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, se si svolge senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati e non causa un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura.

9.2 Rinnovi della sede ferroviaria

Il mantenimento della sovrastruttura non necessita di approvazione dei piani se:

- a.** la posizione teorica auspicata del binario non viene notevolmente modificata e il tracciato rimane sostanzialmente invariato;
- b.** la conformità del tracciato, della sagoma di spazio libero, della sede ferroviaria e del corpo stradale alle DE-Oferr¹⁰ è stata verificata e documentata in maniera indipendente da uno specialista del gestore dell'infrastruttura;
- c.** le modifiche della posizione auspicata del binario non pregiudicano la sagoma di spazio libero (in particolare la sagoma limite degli impianti fissi, gli spazi di sicurezza, l'ingombro del pantografo) e sono rispettate le distanze minime - conformi alle regole - dai manufatti (urto);
- d.** non sono necessarie nuove approvazioni in singoli casi secondo il numero 36.3 Dir. OPAPIF¹¹ (ad eccezione delle approvazioni in singoli casi per l'applicazione del valore speciale della sagoma limite degli impianti fissi);
- e.** non viene peggiorato lo status quo nei casi in cui è già disponibile un'approvazione in singoli casi o un'autorizzazione speciale (tutela della situazione esistente).

10. Rimozione di scambi con sostituzione dei binari (lett. e all. OPAPIF)

10.1 Secondo la lett. e dell'allegato OPAPIF la rimozione di scambi con sostituzione dei binari non è soggetta all'approvazione se non apporta modifiche del tracciato, non interessa gli scambi di protezione e non prevede rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie.

10.2 Sostituzione di dispositivi di sviamento

La sostituzione di dispositivi di sviamento mediante scambi di protezione non necessita di approvazione dei piani se:

- a.** il regolamento tecnico è rispettato;
- b.** i veicoli deviati sullo scambio di protezione non costituiscono un pericolo per costruzioni o persone.

¹⁰ Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie; RS 742.141.11

¹¹ Direttiva UFT ad articolo 3 OPAPIF, Requisiti concernenti le domande d'approvazione dei piani

11. Rinnovo di linee di contatto (lett. g all. OPAPIF)

11.1 Secondo la lett. g dell'allegato OPAPIF il rinnovo di linee di contatto non è soggetto all'approvazione se vengono impiegati componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, il circuito e la topologia restano invariati, non aumenta la tensione massima nel segmento interessato dalla trasformazione e le distanze di sicurezza sono rispettate.

11.2 Rimozione di linee di contatto

La rimozione di linee di contatto non necessita di approvazione dei piani.

12. Costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate (lett. k all. OPAPIF)

12.1 Secondo la lett. k dell'allegato OPAPIF la costruzione nuova e il mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, non sono soggetti all'approvazione se non impiegano strutture provvisorie nelle zone d'influenza dei carichi ferroviari o apportano modifiche edilizie degli impianti ferroviari.

12.2 Rimozione di condotte di servizio ferroviarie interrate

Come la costruzione nuova e il mantenimento, neanche la rimozione di condotte di servizio ferroviarie interrate, condotte degli impianti elettrici incluse, necessita di approvazione dei piani.

13. Rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto (lett. n all. OPAPIF)

13.1 Secondo la lett. n dell'allegato OPAPIF il rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto non è soggetto all'approvazione se è effettuato con l'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati e non apporta modifiche della concezione di messa a terra e dell'approvvigionamento energetico.

13.2 Rimozione di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto

Come il rinnovo, neanche la rimozione di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto necessita di approvazione dei piani.

14. Arredi di fermate (lett. q all. OPAPIF)

14.1 Secondo la lett. q dell'allegato OPAPIF gli arredi delle fermate, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettronici, senza pareti di sale d'aspetto, non sono soggetti all'approvazione.

14.2 Arredi di fermate

Alle fermate gli arredi devono essere conformi alle prescrizioni della LDis¹² e delle sue ordinanze esecutive OTDis¹³ e ORTDis¹⁴ nonché delle DE-Oferr (ad es. identificabilità dei distributori di biglietti e di apparecchi simili).

¹² Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, legge sui disabili, LDis; RS 151.3

¹³ Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili; RS 151.34

¹⁴ Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili; RS 151.342

Alle fermate gli arredi non devono pregiudicare la sicurezza della ferrovia, dei viaggiatori e degli altri utenti né la funzionalità e la capacità della fermata stessa.

14.3 Costruzioni e impianti non ferroviari

In un impianto ferroviario, le costruzioni e gli impianti non ferroviari di cui all'articolo 18 capoverso 1^{bis} Lferr sono soggetti all'obbligo di approvazione. Fanno eccezione piccoli pannelli pubblicitari di formato massimo F200 1165 x 1700 mm, immagini in movimento incluse, se sono rispettati i requisiti di sicurezza di cui al numero 14.2, come pure di formati superiori, immagini in movimento incluse, se è disponibile un apposito attestato di sicurezza.

15. Piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini (lett. w all. OPAPIF)

15.1 Secondo la lett. w dell'allegato OPAPIF la realizzazione di piccoli edifici (a un unico piano, senza scantinati, superficie di base $\leq 100 \text{ m}^2$, senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento) nel perimetro di officine e magazzini nell'area dell'esercizio ferroviario non è soggetta all'approvazione.

15.2 Costruzione nuova, mantenimento e rimozione di piccoli edifici nel perimetro di officine, magazzini e aree ferroviarie

Come la costruzione nuova e il mantenimento, neanche la rimozione di piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini nonché aree ferroviarie necessita di approvazione dei piani, a condizione che non vengano lesi interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi.

Per *piccolo edificio* s'intende un edificio a un unico piano, senza scantinati, con superficie di base $\leq 100 \text{ m}^2$ nonché senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento.

16. Impianti solari

16.1 Secondo l'art. 18a cpv. 1 LPT nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sui tetti non sono soggetti all'approvazione se sono sufficientemente adattati ai sensi dell'art. 32a OPT.

16.2 Impianti solari su tetti di costruzioni ferroviarie

Gli impianti solari su tetti di costruzioni ferroviarie non necessitano di approvazione dei piani se:

- a.** adempiono i requisiti di cui all'art. 32a OPT;
- b.** immettono la corrente nella rete della corrente di trazione (ad es. 16.7 Hz), fino al collegamento alla rete della corrente di trazione (morsetti d'uscita dell'invertitore come limite).

Gli impianti solari su tetti di costruzioni ferroviarie non soggetti ad approvazione devono essere notificati all'UFT. La notifica non esonera il committente dei lavori dal rispetto delle prescrizioni del diritto materiale.

17. Altri impianti e costruzioni

Non necessitano inoltre di approvazione dei piani:

- a.** i lavori di riparazione e manutenzione come pure le misure di risanamento alle facciate di costruzioni ferroviarie (ad es. riverniciatura), se l'autorità competente secondo il diritto cantonale ha previamente fornito la propria dichiarazione di consenso per il progetto edilizio;
- b.** il collocamento e la rimozione di cartelli di segnalazione e d'indicazione (segnali passivi), nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- c.** gli impianti di produzione dell'energia di trazione fino a 30 kVA (bassa tensione), tenendo conto dei necessari rapporti di sicurezza e collaudi di cui rispettivamente all'art. 24 e 35 OIBT¹⁵ nonché, se del caso, della direttiva IPE-FV¹⁶.
- d.** le misure di equipaggiamento successivo per la protezione dei volatili secondo l'art. 30 OLEI¹⁷ e le DE-Oferr, DE 44.c, numero 5.10 e le rispettive direttive.

18. Costruzioni e impianti non definiti nella direttiva

18.1 Per tutte le costruzioni e gli impianti di cui all'allegato OPAPIF non definiti nella presente direttiva valgono esclusivamente le disposizioni di cui all'allegato.

19. Revoca dell'esonero dall'obbligo di approvazione dei piani

Se vi sono elementi dai quali risulta che con un progetto edilizio non soggetto all'obbligo di approvazione si potrebbero violare prescrizioni del diritto materiale, su richiesta di un servizio specializzato o su indicazione di terzi l'UFT apre d'ufficio la procedura di approvazione dei piani.

¹⁵ Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione, ordinanza sugli impianti a bassa tensione; RS **734.27**

¹⁶ Impianti di produzione di energia fotovoltaici, direttiva ESTI n. 220

¹⁷ Ordinanza sulle linee elettriche; RS **734.31**